



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
Istituto d'Istruzione Superiore "GAETANO DE SANCTIS"

00189 Roma - Via Cassia, 931 - ☎ 0630360402 ☎ 0630361171  
28° Distretto N.Cod.Fisc. 80410770582 - Cod.Mecc. RMIS06200B  
con sezioni associate: RMPC060201P - RMPS06201T - ROMA  
✉ [RMIS06200B@istruzione.it](mailto:RMIS06200B@istruzione.it) 🌐 <http://www.liceodesanctisroma.com>

Circ. 105

Roma 18/11/2013

Agli studenti  
Ai genitori  
Ai docenti  
Alla segreteria didattica  
Al sito web dell'Istituto  
Sede centrale e succursali

Oggetto: MOBILITA' STUDENTESCA. FREQUENZA ANNO SCOLASTICO ALL'ESTERO

Il MIUR con nota Nota Prot.843 del 10 aprile 2013 ha emanato le "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale".

Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all'estero e l'arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, questo Istituto promuove per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa.

Al fine di garantire agli studenti che scelgono di effettuare un periodo di studio all'estero un corretto reinserimento a scuola, il Collegio Docenti ha approvato alcune indicazioni operative e informazioni di massima sulle procedure da attuare al rientro nella classe di provenienza.

"I soggiorni individuali di studio possono realizzarsi a seguito di programmi tra scuole italiane e straniere ovvero sulla base di iniziative di singoli alunni. Le esperienze di studio compiute all'estero da alunni italiani delle scuole secondarie di 2° grado, attraverso i soggiorni individuali, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate, ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di studio italiani."(TU/94-C.M. 181/97-C.M. 236/99).

Poiché in generale, nelle scuole estere vengono seguiti piani di studio e criteri di valutazione non corrispondenti a quelli italiani, occorre adeguare gli stessi alle previsioni in materia di credito scolastico.

A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, **lo studente deve fornire un'ampia informativa sull'istituto scolastico che intende frequentare all'estero, sui relativi programmi e sulla durata della permanenza, sul sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera, in maniera tale che l'istituto italiano sia messo in grado di conoscere il percorso di studio/formazione che sarà effettuato dall'allievo all'estero.**

Al termine degli studi all'estero, il Consiglio di classe competente, visto l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato di eventuali prove integrative, delibera circa la riammissione dell'alunno compreso, limitatamente agli studenti del triennio, l'inserimento in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa.

Il consiglio di classe pertanto sottoporrà gli alunni in questione ad accertamento sulle materie della classe non frequentata in Italia, non comprese nel piano degli studi compiuti presso la scuola estera. Sulla base dell'esito delle prove suddette e della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti, il Consiglio di classe formulerà una valutazione globale, che

determinerà l'inserimento degli alunni in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa.

Pur non essendo previsto un anno specifico in cui svolgere il periodo formativo, per ragioni legate ai programmi di insegnamento della scuola italiana, l'anno generalmente indicato per la frequenza all'estero è il quarto della scuola secondaria di secondo grado.

## COMPITI DELLO STUDENTE

Gli studenti che intendono frequentare un anno scolastico all'estero, solitamente al quarto anno, devono osservare le seguenti modalità:

### - prima della partenza

- 1) gli studenti devono acquisire parere favorevole del Consiglio di classe ed essere ammessi alla quarta classe senza sospensione di giudizio;
- 2) gli studenti devono prendere visione dei programmi di studio relativi al corso annuale o semestrale estero (ovvero dei programmi effettivamente svolti l'anno precedente nella classe corrispondente); una copia di detti programmi deve essere portata in visione al Consiglio di Classe;

### - durante il soggiorno all'estero:

- 3) gli studenti devono impegnarsi a recuperare, durante il soggiorno all'estero e/o durante le vacanze estive, i programmi delle discipline non studiate all'estero (conoscenze essenziali definite dai corrispondenti Dipartimenti disciplinari e pubblicati nel sito web dell'Istituto);
- 4) gli studenti devono mantenere i contatti con la scuola ed il corpo docente della classe. Ferma restando la libera iniziativa di integrare nel proprio percorso formativo un'esperienza estera, lo studente, in modo collaborativo, chiederà al Consiglio di Classe di valutare i programmi della scuola estera e concorderà con i docenti opportunità di contatti per seguire lo sviluppo delle lezioni e dei programmi disciplinari italiani anche al fine di una possibile preparazione autonoma che possa essere verificata di tanto in tanto dai docenti italiani (invio di appunti, di compiti scritti, di questionari ecc.) tramite e-mail. Il Consiglio di classe può nominare un docente tutor in funzione di contatto con lo studente all'estero;

### - al rientro in Italia

- 5) lo studente italiano deve presentare un attestato di frequenza della scuola estera con il Piano di Studi seguito (programmi dettagliati) e con un documento finale, dove siano riportate le valutazioni di ogni singola disciplina seguita all'estero. Questa documentazione deve essere tradotta in italiano dal Consolato italiano del paese di provenienza, o da un traduttore che abbia l'abilitazione o da persona comunque competente della quale sia asseverato in tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto dal testo originario;
- 6) lo studente, al ritorno dal soggiorno all'estero, ha l'obbligo di sottoporsi alle prove integrative deliberate dal consiglio di classe;
- 7) dopo un soggiorno all'estero inferiore all'anno scolastico, lo studente sostiene delle verifiche entro il primo mese di frequenza in Italia, previo accordo con i docenti, sulla parte di programma non svolta in classe in Italia. Nella documentazione scolastica estera deve essere anche evidenziato un giudizio sul comportamento;
- 8) dopo un soggiorno all'estero di un anno scolastico, lo studente deve sostenere, con i docenti del proprio Consiglio di classe, prove integrative (colloquio) per l'assegnazione del credito scolastico, su tutte le discipline del curriculum italiano che non hanno fatto parte del Piano di studi all'estero;
- 9) Le prove saranno di norma sostenute nei primi giorni del mese di settembre. Gli alunni possono concordare con i propri docenti gli argomenti essenziali che saranno oggetto delle prove (colloquio) al ritorno; possono altresì preparare un "approfondimento individuale" oggetto di colloquio multidisciplinare da concordare con il consiglio di classe;

- 10) L'ammissione all'anno successivo (e quindi anche l'eventuale richiesta di nulla-osta per trasferirsi ad altro Istituto) potrà avvenire solo dopo lo svolgimento delle prove integrative e lo scrutinio finale con relativa attribuzione del credito scolastico;
- 11) CREDITO FORMATIVO: il percorso all'estero non può essere valutato come credito formativo in quanto lo stesso viene già riconosciuto come valido a tutti gli effetti per il curriculum italiano e quindi, come tale, equiparato alla frequenza di un periodo scolastico in Italia. Diversamente se si frequenta solo un bimestre o un trimestre scolastico all'estero nel periodo estivo in Paesi come Australia, Nuova Zelanda o Repubblica del Sudafrica nei quali l'anno scolastico è invertito rispetto a quello italiano, l'esperienza di studio è riconosciuta come credito formativo, in quanto aggiuntiva rispetto all'anno scolastico regolarmente frequentato in Italia.

## COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

### I Consigli di classe

- 12) effettueranno un'analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della preparazione dello studente, corredata di indicazioni su attività didattiche da svolgere prima della partenza e durante il soggiorno all'estero;
- 13) elaboreranno la proposta, per quanto riguarda il piano di studio italiano, di un **percorso essenziale di studio** focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell'anno successivo. Ciò risulta particolarmente importante per le discipline che non sono comprese nel piano di studi dell'istituto straniero;
- 14) assicureranno contatti periodici con lo studente per verificare e supportare il lavoro che sta svolgendo;
- 15) al termine dell'esperienza all'estero valuteranno il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dall'alunno per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite;
- 16) hanno la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l'esperienza all'estero considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza;
- 17) sottopongono il giovane ad accertamento che si sostanzia in prove integrative al fine di pervenire ad una **valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dall'istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. Tale valutazione permette di definire il credito scolastico dell'alunno nell'ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa;**
- 18) assumono le valutazioni della scuola estera che, riconosciute e riportate in decimi con apposite tabelle di corrispondenza e, insieme agli esiti delle prove integrative, costituiscono le valutazioni riferite all'anno trascorso in mobilità, sulla base delle quali attribuire il Credito scolastico.



Il Dirigente scolastico  
Maria Laura Morisani